

Su indicazione del Presidente della Giunta esecutiva (Maurizio Tremul) e in accordo con la titolare del settore Coordinamento delle Comunità degli Italiani (Rosanna Bernè), il segretario della Giunta esecutiva (Marin Corva) ha inviato alle Comunità degli Italiani (ad alcune il 4 giugno e ad altre il 10 giugno) la bozza di Statuto predisposta per le medesime dal legale di fiducia (Ladislav Radoslović) dell'Unione Italiana, in conformità alle disposizioni della nuova Legge sulle associazioni, segnalando alle stesse di completarla inserendo i loro relativi dati e di porla all'attenzione delle rispettive Assemblee/Consigli per poterla consegnare all'ufficio competente entro il termine previsto dalla legge, ossia il 1° ottobre 2015. Stando alla comunicazione, è consigliabile consegnare il documento molto prima del termine ultimo, poiché l'ufficio competente potrebbe richiedere siano fatte delle modifiche al testo dello Statuto. Inoltre, le Comunità degli Italiani sono state informate che nei prossimi giorni sarà inviata anche la traduzione in italiano della bozza di Statuto.

Dopo aver preso visione della bozza di Statuto, proposta dal legale di fiducia dell'Unione Italiana, si desidera rilevare quanto segue:

1. Nel preambolo della bozza di Statuto ci si richiama alla Legge costituzionale sulle libertà e i diritti umani e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia che è cessata di valere il giorno dell'entrata in vigore della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali e cioè il 23 dicembre 2002; quindi, nel preambolo ci si richiama a una normativa che non ha più alcuna validità giuridica.

2. L'articolo 3 della bozza di Statuto stabilisce la denominazione completa e abbreviata della Comunità degli Italiani e prevede al primo posto la denominazione in lingua croata e al secondo posto quella in lingua italiana, anche se l'articolo 14, comma 3, della Legge sulle associazioni stabilisce che *“accanto alla denominazione in lingua croata e scrittura latina, l'associazione può avere la denominazione nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, nella lingua straniera o morta, qualora ciò sia previsto nello statuto”* . Sulla base dei trattati internazionali, di cui la Repubblica di Croazia è parte contraente, e secondo le norme dell'ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore e dell'odierna Repubblica di Croazia, i “diritti acquisiti” devono essere rispettati e attuati, e tra questi vi è anche il “diritto acquisito” sui territori bilingui (stabiliti dallo Statuto delle autonomie locali) di riportare la denominazione dell'associazione dapprima nella lingua della Comunità Nazionale Italiana autoctona e poi nella lingua croata (cioè in conformità alla legge, perché la preposizione

“accanto” non determina l’ordine ma significa “in aggiunta a, vicino, di fianco”). Ciò costituisce già una prassi consolidata e può essere constatato nelle denominazioni delle associazioni della Comunità Nazionale Italiana autoctona iscritte nel Registro delle associazioni. Pertanto, nella bozza di Statuto si viola il “diritto acquisito” e così facendo si determina un’evidente regressione in merito.

3. L’articolo 5, comma 2, della bozza di Statuto stabilisce che *“la Comunità degli Italiani si associa all’Unione Italiana come suo membro collettivo”*

, e l’articolo 9, comma 2, determina che

“i membri della Comunità degli Italiani sono contemporaneamente membri dell’Unione Italiana”

e
“nell’ambito della Comunità degli Italiani i membri realizzano i diritti e i doveri di membro dell’Unione Italiana, in conformità con il suo Statuto”

. Le associazioni di associazioni, le cosiddette associazioni di secondo grado, sono disciplinate dall’articolo 20, comma 1, della Legge sulle associazioni, che recita:

“Le associazioni possono aderire a un’alleanza, un’unione, una rete, un coordinamento o un’altra forma di associazione, indipendentemente dall’ambito della loro attività, e liberamente determinare la denominazione di tale forma associativa. Tale forma associativa può avere una personalità giuridica e a essa si applicano in modo appropriato le disposizioni della presente Legge”

. Dato che l’articolo 12, comma 1, della Legge sulle associazioni stabilisce che

“ogni persona fisica o giuridica può diventare membro dell’associazione, in conformità con la legge e lo statuto”

, conseguentemente le possibilità fornite dalle disposizioni di legge per la costituzione di associazioni di secondo grado sono le seguenti: a) come un insieme costituito da associazioni di primo grado e quindi da persone giuridiche oppure b) come un insieme sia di persone giuridiche sia di persone fisiche, il che è prescritto nella bozza, dove l’Unione Italiana è l’associazione di secondo grado sia delle associazioni di primo grado (delle Comunità degli Italiani) sia dei suoi membri (che per automatismo diventano anche membri come persone fisiche dell’Unione Italiana). In merito però va posta una domanda: l’Unione Italiana ha interpellato le Comunità degli Italiani e i singoli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana sulla soluzione che propendono avvalorare? L’Unione Italiana potrebbe benissimo corrispondere a un’associazione di secondo grado costituita soltanto da associazioni di primo grado (da persone giuridiche) e non anche di singoli individui (persone fisiche) come stabilito dalla bozza. La soluzione qui assunta, che comporta l’adesione da parte delle Comunità degli Italiani come persone giuridiche all’Unione Italiana e l’adesione delle singole persone fisiche associate alle Comunità degli Italiani per automatismo anche associate all’Unione Italiana (soluzione applicata del resto anche finora), pregiudica il volere delle Comunità degli Italiani o meglio il volere dei singoli associati alle Comunità degli Italiani. Oltre a ciò, rappresenta un tentativo di delegittimare sia gli associati sia le Comunità degli Italiani, togliendo alle persone

fisiche e alle persone giuridiche la legittimazione a svolgere le funzioni o a esercitare i poteri che a questi competono ai sensi della legge. Pertanto, ciò rappresenta un tentativo di togliere la soggettività giuridica (con riferimento alla capacità di essere titolari di diritti e di doveri), che è posseduta dalle persone fisiche fin dalla nascita e dalle persone giuridiche dal momento della loro costituzione. In poche parole, ai sensi della Legge sulle associazioni, le Comunità degli Italiani hanno il diritto di autodeterminarsi e amministrarsi liberamente nell'ambito di un organismo più vasto, ossia hanno la facoltà di adottare un indirizzo politico e amministrativo indipendente da quello dell'Unione Italiana, che invece dovrebbe essere al servizio delle Comunità degli Italiani e rappresentare gli interessi comuni delle Comunità degli Italiani che si sono associate nell'Unione Italiana. Le Comunità degli Italiani non esistono e non operano in funzione dell'Unione Italiana (come si vorrebbe determinare nella bozza di Statuto) ma in funzione dei propri associati; e, conseguentemente, l'Unione Italiana dovrebbe esistere e operare in funzione delle Comunità degli Italiani (che associandosi costituiscono l'Unione Italiana), al fine di adempiere gli interessi comuni delle Comunità degli Italiani e dei loro associati.

4. L'articolo 10, comma 2, della bozza di Statuto stabilisce che *“i cittadini stranieri con residenza permanente in Croazia possono diventare membri effettivi della Comunità degli Italiani se soddisfano le condizioni di cui al comma precedente”*

, e cioè se presentano la domanda di adesione, affermando per iscritto di essere di nazionalità italiana e/o di lingua materna e cultura italiana, e che s'impegnano a rispettare lo Statuto e i principi programmatici della Comunità degli Italiani. Ai sensi dell'articolo 44 della Legge sugli stranieri (*“Gazzetta ufficiale”* n. 130/11 e n. 74/13),

“uno straniero può soggiornare nella Repubblica di Croazia con il soggiorno di breve durata, il soggiorno temporaneo o permanente”

. Quindi, nell'articolo 10, comma 2, della bozza al posto della *“residenza permanente”* andrebbe inserito il *“soggiorno permanente”*, poiché le disposizioni di legge determinano per gli stranieri il soggiorno e non la residenza permanente.

5. L'articolo 19 della bozza di Statuto è incentrato sull'elenco degli associati che, ai sensi dell'articolo 12 della Legge sulle associazioni, l'associazione ha l'obbligo di tenere aggiornato, predisponendo che *“è tenuto elettronicamente o in qualsiasi altro adeguato modo e deve contenere i dati sul nome personale (nominativo), sul numero d'identificazione personale (OIB), la data di nascita, la data di adesione all'associazione, la qualifica dell'associato, qualora le*

qualifiche siano stabilite dallo statuto dell'associazione, e la data di cessazione dell'adesione all'associazione, e può contenere anche altri dati" e che "deve essere sempre disponibile per la consultazione da parte di tutti i soci e degli organi competenti, in seguito a loro richiesta"

. Con riferimento agli elenchi degli associati va rilevato che gli uffici statali competenti li hanno già richiesti alle Comunità degli Italiani. Ciò potrebbe determinare un notevole problema poiché il numero dei membri effettivi delle Comunità degli Italiani (cioè di coloro che hanno presentato la domanda di adesione, affermando per iscritto di essere di nazionalità italiana e/o di lingua materna) non corrisponde al numero di coloro che si sono dichiarati di nazionalità italiana nel Registro degli elettori, tenuto dagli uffici statali competenti. Stando ai dati ufficiali, il numero dei membri effettivi delle Comunità degli Italiani in Croazia (rilevato alle ultime elezioni interne dell'Unione Italiana tenutesi il 29 giugno 2014) corrisponde a 34.218 elettori-appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana mentre alle elezioni per i Consigli e i Rappresentanti della minoranza italiana in Croazia (tenutesi il 31 maggio 2015) il numero degli elettori, che si dichiarano di nazionalità italiana, corrisponde a 17.594 iscritti nel Registro degli elettori. La differenza tra i dati è di 16.624 elettori, ossia gli elettori iscritti alle Comunità degli Italiani (in base ad un'autodichiarazione concernente l'appartenenza nazionale) superano di 16.624 unità (che corrisponde in percentuale a un aumento del +94,5%) il numero degli elettori dichiaratisi di nazionalità italiana nel Registro degli elettori, tenuto dagli uffici statali competenti. Ci si dovrebbe porre un quesito e cioè: qualora gli organi statali competenti dovessero verificare e confrontare i dati e giungere a queste notevoli discordanze tra i dati, quali potrebbero essere le conseguenze per gli elenchi degli associati alle Comunità degli Italiani? Finora, nessuno nell'ambito dell'Unione Italiana si è posto e nemmeno vuole porsi tale quesito, così pure nella bozza di Statuto non si pone tale questione.

6. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della bozza di Statuto, *"la Comunità degli Italiani può avviare la fondazione di entità giuridiche di cui al comma precedente (cioè può fondare o partecipare alla fondazione di società commerciali, da sola o con altre persone fisiche o giuridiche) solo con la previa autorizzazione dell'Unione Italiana"*

. L'articolo 31 della Legge sulle associazioni disciplina la materia delle attività economiche, e recita:

"L'associazione svolge attività economiche se ciò è stabilito dallo statuto, e in conformità alle norme speciali che disciplinano le condizioni per lo svolgimento di tale tipologia di attività. L'associazione può svolgere attività economiche accanto a quelle con le quali si realizzano le sue finalità stabilite con lo statuto, ma non deve svolgerle per acquisire profitti per i propri soci o di terzi. Se nello svolgimento delle attività economiche l'associazione consegue un'eccedenza delle entrate rispetto alle spese, tal eccedenza, in conformità allo statuto, deve essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione delle finalità stabilite dallo statuto"

. Pertanto, l'articolo 22, comma 3, della bozza di Statuto rappresenta un evidente tentativo di accentrare, centralizzare, avocare all'Unione Italiana i poteri e cioè di concentrarli nelle mani di

poche persone, il che implica una delegittimazione sia degli associati (come persone fisiche) sia delle Comunità degli Italiani (come persone giuridiche). Tale disposizione rappresenta un attacco all'autonomia normativa (che consiste nel diritto di emanare norme proprie) delle Comunità degli Italiani poiché toglie loro la soggettività giuridica (con riferimento alla capacità di essere titolari di diritti e di doveri), il diritto di autodeterminarsi e amministrarsi liberamente, la facoltà di adottare un indirizzo politico e amministrativo indipendente, senza ingerenze altrui nella sfera di attività loro propria, come del resto stabilito dalla normativa vigente.

7. L'articolo 23 della bozza di Statuto determina gli organi della Comunità degli Italiani, tra i quali è inserito anche il "liquidatore". L'articolo 50 della Legge sulle associazioni recita: *"Il liquidatore è una persona fisica o giuridica designata dall'organo competente dell'associazione e che è iscritta nel registro delle associazioni come liquidatore. Il liquidatore non deve essere socio dell'associazione. Il liquidatore rappresenta l'associazione nel procedimento di liquidazione e con l'avvio del procedimento di liquidazione s'iscrive nel registro delle associazioni come persona autorizzata a rappresentare l'associazione fino al completamento del procedimento di liquidazione e di cancellazione dell'associazione dal registro delle associazioni"*

. Pertanto, la disposizione di legge non stabilisce che il liquidatore è un organo dell'associazione ma determina che egli è designato dall'organo competente dell'associazione (ossia l'Assemblea/il Consiglio, quale massimo organo rappresentativo e deliberativo). Oltretutto, il liquidatore non deve essere socio dell'associazione e, conseguentemente, in quanto tale non potrebbe nemmeno diventare un organo dell'associazione.

8. La bozza di Statuto, preparata dall'avvocato di fiducia dell'Unione Italiana, non menziona nulla in merito alla limitazione dei mandati delle persone con autorizzazioni di rappresentanza legale dell'associazione (ossia del Presidente dell'Assemblea/del Consiglio e del Presidente del Comitato esecutivo).

9. La bozza di Statuto, preparata dall'avvocato di fiducia dell'Unione Italiana, non menziona nulla in merito all'incompatibilità delle funzioni con autorizzazioni di rappresentanza legale dell'associazione (ossia del Presidente dell'Assemblea/del Consiglio e del Presidente del Comitato esecutivo) con altre funzioni pubbliche o professionali in organi rappresentativi ed esecutivi a livello locale, regionale o nazionale.

10. L'ultima frase dell'articolo 50 della bozza di Statuto stabilisce che: *"I ricorsi contro le decisioni sulla violazione dei diritti e dei doveri individuali possono essere presentate entro 30 giorni dal giorno in cui è appresa la decisione che è impugnata"*

. Tale termine di tempo è arbitrario poiché non è prescritto dalle disposizioni della Legge sulle associazioni.

11. L'articolo 66 della bozza di Statuto stabilisce che: *"L'Assemblea approva la decisione di adesione di cui al comma precedente"*

(ossia l'adesione come membro collettivo ad altre associazioni nella Repubblica di Croazia e all'estero, così come a organizzazioni internazionali)

e la decisione concernente il cambiamento dello status giuridico della Comunità degli Italiani con il consenso dell'Assemblea dell'Unione Italiana"

. Le associazioni di associazioni, le cosiddette associazioni di secondo grado, sono disciplinate dall'articolo 20, commi 1 e 2, della Legge sulle associazioni, che recitano:

"Le associazioni possono aderire a un'alleanza, un'unione, una rete, un coordinamento o un'altra forma di associazione, indipendentemente dall'ambito della loro attività e liberamente determinare la denominazione di tale forma associativa. Tale forma associativa può avere una personalità giuridica e a essa si applicano in modo appropriato le disposizioni della presente Legge. Le associazioni possono affiliarsi ad associazioni internazionali e altre organizzazioni"

. Inoltre, l'articolo 18, comma 1, della Legge sulle associazioni determina la competenza dell'assemblea dell'associazione, e recita:

"L'assemblea dell'associazione: -

... (omissis) ...

-decide di aderire ad alleanze, unioni, reti e altre forme di associazione, -

... (omissis) ...,

-approva la decisione sul cambiamento dello status giuridico, -

... (omissis) ...

"

. Perciò, l'articolo 66 della bozza di Statuto rappresenta un'evidente violazione del principio d'indipendenza, determinato dall'articolo 6 della Legge sulle associazioni, che recita:
“L'operato dell'associazione si basa sul principio d'indipendenza, il che significa che l'associazione determina autonomamente il proprio ambito d'azione, le finalità e le attività, la sua struttura interna e svolge autonomamente le attività che non sono in contrasto con la Costituzione e la legge”

12. L'articolo 73 comma 1, della bozza di Statuto stabilisce che: *“Lo Statuto della Comunità degli Italiani deve essere conforme alle disposizioni dello Statuto dell'Unione Italiana”*

. Anche se alle Comunità degli Italiani non è stata inviata la proposta di Statuto dell'Unione Italiana, con questa disposizione s'impone la conformità dello Statuto della Comunità degli Italiani allo Statuto dell'Unione Italiana (la cui proposta è ancora inesistente o meglio sconosciuta). Non solo, anche se la normativa in vigore non prescrive la conformità degli Statuti delle associazioni di primo grado con lo Statuto dell'associazione di secondo grado, in questa bozza ciò è tassativamente imposto. L'articolo 18, comma 1, della Legge sulle associazioni determina la competenza dell'assemblea dell'associazione, e recita:

“L'assemblea dell'associazione: -emana lo statuto dell'associazione e le sue modifiche e integrazioni, -

... (omissis) ...

”

. Pertanto, l'articolo 73, comma 1, della bozza di Statuto rappresenta un'imposizione con la quale si delegittima sia gli associati sia le Comunità degli Italiani, togliendo alle persone fisiche e alle persone giuridiche la legittimazione a svolgere le funzioni o a esercitare i poteri che a questi competono ai sensi della legge. Perciò, tale disposizione rappresenta un tentativo di togliere la soggettività giuridica alle Comunità degli Italiani con riferimento alla capacità di essere titolari di diritti e di doveri.

13. L'articolo 73, comma 2, della bozza di Statuto determina che: *“Se si accerta che una disposizione dello Statuto della Comunità degli Italiani non è in conformità con lo Statuto dell'Unione Italiana o che è in contrasto con lo stesso, fino all'armonizzazione si deve applicare la disposizione o il principio dello Statuto dell'Unione Italiana”*

. La normativa in vigore non prescrive la conformità degli Statuti delle associazioni di primo grado con lo Statuto dell'associazione di secondo grado. L'articolo 18, comma 1, della Legge

sulle associazioni determina la competenza dell'assemblea dell'associazione, e recita:

“L'assemblea dell'associazione: -emana lo statuto dell'associazione e le sue modifiche e integrazioni, -

... (omissis) ...

”

. Pertanto, l'articolo 73, comma 2, della bozza di Statuto rappresenta un'imposizione con la quale si delegittima sia gli associati sia le Comunità degli Italiani, togliendo alle persone fisiche e alle persone giuridiche la legittimazione a svolgere le funzioni o a esercitare i poteri che a questi competono ai sensi della legge. Perciò, tale disposizione rappresenta un tentativo di togliere la soggettività giuridica alle Comunità degli Italiani con riferimento alla capacità di essere titolari di diritti e di doveri.

Ci si è limitati a rilevare le osservazioni e le considerazioni che ci sono sembrate più significative. Se ne avranno voglia, altri più attrezzati e competenti potranno fare molto di più e molto meglio.